

**STATUTO**  
**In vigore dal 12 dicembre 2007**

**ANCE PADOVA**  
**COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI**

**ART. 1: Costituzione - Denominazione - Sede**

E' costituita una Associazione denominata "ANCE Padova - Collegio Costruttori Edili", con sede in Padova, in sigla "ANCE Padova" e per brevità denominata Collegio nel corpo del presente statuto.

Essa può costituire delegazioni ed uffici periferici situati nella provincia di Padova.

Il Collegio aderisce all'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) sulla base delle norme previste dallo Statuto della stessa.

**ART. 2: Scopi**

Il Collegio non ha alcun fine di lucro.

Esso ha per scopo di provvedere alla tutela ed assistenza, sia sul piano collettivo che individuale, dei soci in tutti i problemi che direttamente o indirettamente possono riguardarli e di favorire lo sviluppo e il progresso delle attività edili ed affini nella Provincia di Padova.

In particolare il Collegio:

- a) rappresenta in sede territoriale la categoria dei costruttori edili, degli imprenditori di opere pubbliche e private e degli imprenditori di attività complementari ed affini;
- b) fornisce la propria assistenza ai soci in tutte le questioni sindacali, previdenziali, economiche, giuridiche, tecniche ed amministrative che possono comunque interessarli;
- c) procede alla stipulazione di contratti collettivi provinciali, patti e accordi di lavoro ed interviene nella trattazione e definizione delle controversie di lavoro, sia collettive che individuali, che interessano le imprese associate;
- d) tutela gli interessi della categoria nei confronti di qualsiasi autorità, amministrazione o ente e di ogni altra organizzazione economica, di categoria o associazione professionale;
- e) si attiva nello studio delle norme di legge o aventi efficacia di legge, dei regolamenti e comunque di tutti i provvedimenti interessanti la categoria;
- f) disciplina i rapporti e favorisce intese con altre attività del settore industriale e commerciale;
- g) prende accordi, ove ne ravvisi l'opportunità, con altri enti od organismi al fine di coordinare iniziative e svolgere azioni in comune;
- h) si adopera per mantenere tra gli associati l'armonia dei rapporti e la collaborazione necessaria per la tutela delle comuni ragioni di interesse economico, sindacale e morale, svolgendo all'uopo tra gli associati medesimi opera di conciliazione;
- i) determina fra i soci le maggiori uniformità di indirizzo ed unità di azione possibili nelle questioni relative agli interessi generali della categoria;
- l) promuove idonee forme mutualistiche, previdenziali ed assicurative in favore della categoria;
- m) designa e nomina i propri rappresentanti in tutti gli enti, organi, comitati e commissioni in cui sia richiesta la rappresentanza del Collegio;
- n) cura le pubbliche relazioni della categoria ed attua ogni opportuna iniziativa di carattere pubblicitario ed editoriale;
- o) propone e mette in atto qualsiasi attività ritenga opportuna per la formazione professionale delle maestranze e per la loro elevazione sociale e culturale, anche con l'ausilio di enti e scuole professionali di categoria;
- p) favorisce lo sviluppo ed il progresso delle industrie edilizie ed affini e promuove la qualificazione tecnico-professionale e la specializzazione delle imprese;
- q) da impulso e favorisce iniziative di tipo propagandistico e pubblicitario aventi come scopo la promozione della categoria dei Costruttori ed in particolare del Collegio;
- r) costituisce e/o partecipa a società che perseguano iniziative connesse ed affini agli scopi associativi;

s) cura la rilevazione e l'accertamento di prezzi, di dati statistici e di notizie riguardanti la produzione edilizia e/o affine.

Il Collegio adempie a tutti gli altri compiti particolari che venissero deliberati di volta in volta dall'Assemblea generale dei soci e compie, infine, tutti quegli atti che in qualsiasi modo valgano a raggiungere gli scopi sociali.

**ART. 3: "Soci effettivi"**

Possono far parte del Collegio, in qualità di "soci effettivi", le imprese e i consorzi che, sotto qualsiasi ragione sociale, svolgono lavorazioni edili ed affini, eseguite in proprio o per conto di Enti pubblici o per conto di terzi privati, aventi la sede legale nella provincia di Padova.

Possono inoltre essere "soci effettivi" del Collegio le imprese e i consorzi come sopra precisato aventi sede legale fuori della provincia di Padova, purché esplicino la propria attività anche in detta provincia.

**ART. 4: Domanda di adesione a "socio effettivo"**

Coloro che rientrano nelle categorie previste dall'articolo precedente e che intendono aderire al Collegio in qualità di "soci effettivi", devono presentare domanda di adesione – redatta sullo stampato fornito dal Collegio – corredata del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.

La domanda di adesione, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente Statuto e particolarmente di assumere impegno di adesione per il periodo di tempo previsto dallo Statuto stesso, salvo proroga per altrettanto periodo e successivi, ove non sia data disdetta a mezzo lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza.

L'impresa richiedente deve inoltre indicare la persona delegata ai rapporti con il Collegio, avente i requisiti di cui all'art. 16 del presente Statuto, la sede legale, la natura dell'attività esercitata, il numero dei dipendenti distinti per qualifica e fornire ogni eventuale indicazione che venisse richiesta dal Consiglio Direttivo.

**ART. 5: Delibera sulla domanda di adesione**

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di adesione e provvede a comunicare all'impresa interessata la decisione.

La decisione è inappellabile.

**ART. 6: Doveri dei "soci effettivi"**

L'ammissione al Collegio comporta per i "soci effettivi" l'automatica adesione all'ANCE e all'ANCE VENETO e l'obbligo di osservare le norme del presente Statuto, dello Statuto ANCE e dell'ANCE VENETO nonché di attenersi alle deliberazioni che, nell'ambito dei predetti Statuti, saranno adottate dai competenti Organi sociali.

I "soci effettivi" devono rispettare le norme dei contratti collettivi dei patti e degli accordi di lavoro sottoscritti dal Collegio.

Devono, inoltre, segnalare tempestivamente le eventuali variazioni della ragione sociale, della sede legale e dei rappresentanti legali dell'impresa nonché delle persone delegate ai rapporti con il Collegio.

I "soci effettivi" non possono far parte contemporaneamente di altre Associazioni costituite, nell'ambito territoriale di competenza del Collegio, per scopi identici o analoghi a quelli di cui all'art. 2.

**ART. 7: Durata dell'impegno**

L'adesione al Collegio impegna il socio a tutti gli effetti.

Essa ha la durata di due anni e si intenderà tacitamente rinnovata di biennio in biennio, salvo disdetta almeno sei mesi prima della scadenza.

Il primo biennio decorre dal 1° gennaio dell'anno nel quale è stata accettata la domanda di adesione.

Nei casi di perdita della qualità di socio di cui alle lettere b), c), d), e), f) dell'art. 12 l'impegno dei soci ai fini contributivi scade con effetto immediato.

**ART. 8: Contributi associativi dei "soci effettivi"**

I "soci effettivi" hanno l'obbligo di corrispondere al Collegio:

- a) un contributo associativo annuo da calcolarsi in misura percentuale sulla retribuzione imponibile INPS corrisposta al personale dipendente.

Tale contributo non può essere inferiore ad un importo minimo, né superiore ad un importo massimo prestabiliti.

Il contributo percentuale dovuto e gli importi minimo e massimo per ciascun anno solare sono stabiliti annualmente, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

In mancanza di tale deliberazione si ritengono confermate le misure in vigore;

- b) un contributo perequativo, anche locale, da deliberare in Assemblea.

Le modalità di versamento dei contributi di cui alle lettere a) e b) del presente articolo e le norme per il controllo sulla regolarità dei contributi associativi, sono demandate al Consiglio Direttivo.

I contributi associativi riscossi dal Collegio a norma dei commi precedenti non sono trasferibili ad altri soggetti.

**ART. 9: "Socio effettivo" moroso**

Nei confronti del "socio effettivo" moroso il Collegio notificherà, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, un termine, stabilito dal Consiglio Direttivo, per la regolarizzazione contributiva, trascorso il quale, senza che la regolarizzazione sia avvenuta, il socio sarà dichiarato inadempiente e decadrà dall'iscrizione al Collegio ai sensi dell'art. 12 lett. d).

E' fatto salvo il diritto del Collegio di agire in giudizio per la riscossione coattiva dei contributi dovuti.

**ART. 10: Rapporti con le altre Associazioni territoriali aderenti all'ANCE - Contributi per lavori "fuori provincia"**

La qualità di "socio effettivo" comporta il dovere di conoscere ed accettare incondizionatamente i rapporti e gli obblighi che intercorrono tra il Collegio e le altre Associazioni territoriali aderenti all'ANCE ai sensi dello Statuto dell'ANCE medesima.

I "soci effettivi", per i lavori eseguiti in altre circoscrizioni territoriali, sono tenuti a versare all'Associazione aderente all'ANCE, e competente per territorio, ottenendone la normale assistenza, un contributo percentuale nella misura e secondo le modalità annualmente stabilite dai competenti Organi dell'ANCE.

Gli importi contributivi così versati sono ripartiti fra l'Associazione competente per territorio, il Collegio e l'ANCE in conformità allo Statuto dell'ANCE.

**ART. 11: Rapporti con Confindustria Padova**

La qualità di "socio effettivo" del Collegio comporta il dovere di conoscere e accettare incondizionatamente i rapporti intercorrenti tra il Collegio e Confindustria Padova, regolati dalla apposita convenzione approvata dal Consiglio Direttivo.

**ART. 12: Perdita della qualità di "socio effettivo"**

La qualità di "socio effettivo" si perde:

- a) per recesso volontario ai sensi dell'articolo 7, 2° comma;
- b) per cessazione dell'attività;
- c) per indegnità, qualora "il socio" si renda colpevole di atti dai quali possa derivare pregiudizio al Collegio e ai suoi soci, nonché per qualunque atto compiuto in pregiudizio agli scopi sociali di cui all'art. 2;
- d) per decadenza nei casi di inadempienza contributiva;
- e) per recesso ai sensi dell'art. 41, in caso di deliberate modifiche dello Statuto;
- f) per scioglimento del Collegio.

La perdita della qualità di "socio effettivo" nel caso previsto dalla lettera c) del comma precedente viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con voto favorevole di almeno 2/3 dei suoi membri. Tale deliberazione deve essere notificata all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e contro di essa è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

Negli altri casi il Consiglio Direttivo decide a maggioranza.

La perdita della qualità di "socio effettivo", indipendentemente dalle cause che l'hanno determinata,

non importa alcun diritto dello stesso sul patrimonio del Collegio e comporta altresì la decadenza da qualsiasi carica associativa.

#### **ART. 13: Soci aggregati**

Possono essere ammessi a far parte del Collegio in qualità di “soci aggregati”: istituti, enti pubblici e privati, professionisti, consulenti e società interessate all’attività dell’edilizia, sempreché non perseguano finalità in contrasto con gli scopi di cui all’art. 2 del presente Statuto.

Sulla domanda di adesione, sottoscritta da chi rappresenta l’istituto, l’ente o la società o dalla persona fisica richiedente, delibera il Consiglio Direttivo nelle forme previste dall’art. 5.

I “soci aggregati” versano al Collegio una quota contributiva annua che sarà stabilita dal Consiglio Direttivo.

La durata dell’impegno associativo è regolata dall’art. 7.

I soci aggregati possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto.

Tali soci non possono ricoprire cariche sociali.

Per la perdita della qualità di “socio aggregato” si applica, in quanto compatibile, l’art. 12.

#### **ART. 14: Fondo Comune**

Il fondo comune del Collegio è costituito:

- a) dai contributi di cui all’articolo 8 del presente Statuto;
- b) dalle somme incassate per qualsiasi altro titolo;
- c) dagli eventuali investimenti mobiliari ed immobiliari.

Durante la vita del Collegio non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

#### **ART. 15: Organi del Collegio**

Sono Organi del Collegio:

- a) l’Assemblea Generale dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato di Presidenza;
- d) il Presidente;
- e) le Commissioni referenti;
- f) il Revisore dei Conti;
- g) il Collegio dei Probiviri.

#### **ART. 16: Eleggibilità alle cariche sociali**

Possono essere eletti alle cariche sociali e possono partecipare alle Assemblee con diritto di voto:

- in caso di impresa individuale: i titolari o i procuratori generali dell’impresa;
- in caso di società: i legali rappresentanti o i procuratori generali della società e/o gli Amministratori Delegati con specifico mandato a impegnare la società stessa nei confronti del Collegio.

La elezione alle cariche sociali deve avvenire per schede segrete, salvo diversa decisione dell’Assemblea.

#### **ART. 17: Durata - Rieleggibilità - Decadenza dalle cariche sociali**

Tutte le cariche sociali hanno durata biennale.

Il biennio decorre dal giorno dell’Assemblea che elegge le cariche medesime e scade il giorno dell’Assemblea che, nel secondo anno successivo, procede al rinnovo delle cariche stesse.

Le persone elette, nominate o cooptate alle cariche sociali, i Presidenti degli organismi paritetici, gli Amministratori e/o i Consiglieri delle Società partecipate sono rieleggibili, ma non possono mantenere la stessa carica consecutivamente più di quattro anni.

Decadono dalle cariche sociali del Collegio coloro che perdono i requisiti richiesti dall’art. 16.

Decadono inoltre dalle cariche sociali coloro che non partecipino o non siano presenti in videoconferenza (o altro mezzo ritenuto idoneo dal Consiglio Direttivo), senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive alle riunioni dell’organo al quale appartengono.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio Direttivo e per la loro sostituzione si provvede come previsto dall’art. 26, 4° comma.

La decadenza comporta in ogni caso la revoca degli incarichi conferiti dal Collegio in organizzazioni esterne ed impegna le persone medesime a rinunciare a qualsiasi altro incarico assunto in funzione di cariche in seno al Collegio.

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.

**ART. 18: Assemblea Generale - Costituzione**

L'Assemblea, che può essere ordinaria e straordinaria, è costituita dai "soci effettivi" in regola con il pagamento dei contributi associativi.

Possono partecipare i "soci effettivi" che abbiano corrisposto i contributi per l'anno al quale si fa riferimento per l'attribuzione del numero dei voti nell'Assemblea Generale.

Il "socio effettivo" può essere rappresentato da una sola persona dell'impresa, purché avente i requisiti indicati all'art. 16, 1° comma.

**ART. 19: Computo dei voti**

La determinazione dei voti spettanti in Assemblea a ciascun socio si effettua sommando i voti risultanti dall'applicazione delle sottoindicate tabelle in base ai contributi associativi:

- per la parte di contributo:

- fino a € 2.000,00: 1 voto per ogni € 100,00 o frazione superiore a € 50,00;
- oltre € 2.000,00 e fino a € 4.000,00: 1 voto per ogni € 250,00 o frazione superiore a € 125,00;
- oltre € 4.000,00 e fino a € 8.000,00: 1 voto per ogni € 500,00 o frazione superiore a € 250,00;
- oltre € 8.000,00: 1 voto per ogni € 1.000,00 o frazione superiore a € 500,00.

I voti spettanti sono attribuiti in base ai contributi dovuti e versati per l'anno precedente alla data dell'Assemblea.

In deroga a quanto sopra e in relazione alla data di instaurazione del rapporto associativo, al socio al quale non è attribuibile nessun voto, non risultando versato alcun contributo nell'anno precedente, è riconosciuto il diritto a n. 1 voto purché siano decorsi almeno 30 giorni dalla notifica della delibera di cui all'art. 5.

**ART. 20: Convocazione dell'Assemblea**

L'Assemblea è convocata dal Presidente, in via ordinaria, una volta all'anno entro il primo semestre e, in via straordinaria, per le deliberazioni di sua competenza giusta l'ordine del giorno, ogniqualvolta il Presidente stesso o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un quinto dei "soci effettivi" in regola con il pagamento dei contributi all'atto della richiesta.

La convocazione viene effettuata mediante raccomandata e/o qualsiasi altro mezzo che ne assicuri la ricezione da parte del destinatario almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione e deve essere inviata almeno quindici giorni prima della data stessa.

In caso di urgenza il termine è ridotto a sette giorni.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'Assemblea, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea potrà riunirsi presso la sede del Collegio o presso altro luogo della provincia di Padova.

**ART. 21: Deleghe**

Il "socio effettivo" ha facoltà di farsi rappresentare in Assemblea da altro "socio effettivo", avente i requisiti di eleggibilità di cui all'art. 16, mediante apposita delega scritta.

La delega, sottoscritta in originale da una delle persone indicate all'art. 16, deve essere completa di timbro del socio delegante.

Ciascun "socio effettivo" non potrà rappresentare per delega più di due altri soci.

**ART. 22: Costituzione dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Collegio e, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età presente all'Assemblea.

L'Assemblea si intende validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati il cinquanta per cento più uno del totale dei voti spettanti ai soci effettivi.

Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione nella comunicazione di invito, l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione purché sia presente o rappresentato il venticinque per cento dei voti per l'ordinaria ed il quaranta per cento dei voti per la straordinaria.

**ART. 23: Scrutatori, Segretario e verbale dell'Assemblea**

In caso di elezioni il Presidente, all'inizio dell'Assemblea, nomina tre scrutatori.

Funge da Segretario il Direttore del Collegio.

Delle deliberazioni dell'Assemblea si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori. Delle deliberazioni viene data comunicazione, anche in via sommaria, a tutti i soci.

Nel caso di assemblea straordinaria comportanti modifiche statutarie o scioglimento del Collegio deve essere designato un notaio per redigere il verbale.

**ART. 24: Deliberazioni dell'Assemblea**

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono prese con le maggioranze previste all'art. 41 e 42.

Esse vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le modalità delle votazioni sono stabilite di volta in volta dal Presidente dell'Assemblea, salvo che l'Assemblea stessa non decida a maggioranza di seguire un metodo diverso.

Salvo contrarie decisioni dell'Assemblea, non possono essere prese deliberazioni su argomenti non compresi all'ordine del giorno.

**ART. 25: Attribuzioni dell'Assemblea**

Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) la determinazione delle direttive di massima che il Collegio dovrà seguire per attuare le finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto;
- b) la determinazione, su proposta del Consiglio Direttivo, della percentuale del contributo annuo e degli importi minimo e massimo per ciascun anno solare dovuti dai "soci effettivi" ai sensi dell'art. 8 lett. a);
- c) la determinazione, su proposta del Consiglio Direttivo, del contributo perequativo locale, ai sensi dell'art. 8 lett. b), unitamente al sistema di calcolo e di versamento;
- d) l'istituzione, su proposta del Consiglio Direttivo, di altre forme contributive, unitamente ai sistemi di calcolo e di versamento;
- e) l'elezione del Presidente e dei due Vice Presidenti elettivi del Collegio;
- f) l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo.  
Due componenti il Consiglio Direttivo saranno eletti dall'Assemblea dei soci rispettivamente del mandamento di Este, Monselice, Montagnana, Piove di Sacco e del mandamento di Cittadella e Camposampiero;
- g) la nomina del Revisore dei Conti, designato dal Consiglio Direttivo;
- h) la nomina dei Proviviri, designati dal Consiglio Direttivo;
- i) la ratifica delle decisioni assunte dal Consiglio Direttivo in ordine all'adesione del Collegio ad altri istituti ed enti;
- l) la ratifica delle decisioni assunte dal Consiglio Direttivo in merito al rendiconto annuale;
- m) l'assunzione di ogni altra delibera che valga a raggiungere gli scopi sociali.

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- n) le modifiche del presente Statuto con le modalità e le maggioranze stabilite dall'art. 41;
- o) lo scioglimento del Collegio con le modalità e le maggioranze stabilite dall'art. 42.

**ART. 26: Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo del Collegio è composto:

- a) dal Presidente;
- b) da tre Vice Presidenti, due dei quali elettivi;
- c) da dieci Consiglieri eletti come all'art. 25.

Sono, inoltre, Consiglieri di diritto:

- 1) il Presidente del Gruppo Giovani, il quale assume anche anche la carica di Vice Presidente;
- 2) il Presidente della Cassa Edile;
- 3) il Presidente del Centro d'Istruzione Professionale Edile;
- 4) il Presidente del Comitato Paritetico per la Prevenzione degli Infortuni.

Tutti i Consiglieri, sia elettivi che di diritto, durano in carica due anni, ma non possono mantenere la stessa carica consecutivamente per più di quattro anni.

Qualora nel corso del biennio venissero a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede-

rà in merito cooptando i primi dei non eletti dell'ultima Assemblea.

Nel caso, invece, venisse a mancare un Vicepresidente elettivo, il Consiglio Direttivo nomina lo stesso tra i suoi membri; questa nomina dovrà essere ratificata nella prima successiva Assemblea.

Il Vicepresidente o i Consiglieri così nominati scadono assieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare i due Vicepresidenti elettivi o la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, il Presidente dovrà convocare la stessa perché si provveda alla sostituzione dei mancanti.

I componenti subentrati resteranno in carica sino al completamento del biennio in corso.

#### **ART. 27: Riunioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente in carica, almeno una volta ogni due mesi ed inoltre ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta scritta un terzo dei componenti.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare; deve essere inviato con qualsiasi mezzo che ne assicuri la ricezione da parte del destinatario almeno tre giorni prima, salvo i casi di urgenza.

I componenti il Consiglio Direttivo hanno l'obbligo di partecipare a tutte le riunioni del Consiglio medesimo.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo parteciperà di diritto, con solo voto consultivo, e per il primo biennio immediatamente successivo a quello di fine del mandato, il Presidente uscente del Collegio.

Nel caso in cui nessuno dei componenti del Consiglio Direttivo fosse di sesso femminile, parteciperà di diritto alle riunioni di tale organo con voto consultivo la prima tra i non eletti nell'ultima assemblea.

Il Presidente del Collegio potrà invitare di volta in volta i "soci effettivi" facenti parte degli Organi consultivi e di studio dell'ANCE e dell'ANCE VENETO. Potrà inoltre invitare, di volta in volta o in via permanente, altri "soci effettivi" al fine di assicurare una più completa rappresentanza in relazione ai vari comparti di attività.

#### **ART. 28: Deliberazioni del Consiglio Direttivo**

Le riunioni del Consiglio Direttivo, per la cui validità è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio, sono presiedute dal Presidente del Collegio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età presente alla riunione.

Funge da Segretario il Direttore del Collegio.

Ciascun Consigliere ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei Consiglieri presenti ed in caso di parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Le deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo sono raccolte in verbale e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario del Consiglio Direttivo.

Esse vengono riportate in apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 29: Attribuzioni del Consiglio Direttivo**

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) curare il conseguimento dei fini statutari del Collegio ed eseguire le deliberazioni dell'Assemblea generale dei soci;
- b) cooptare ai sensi dell'art. 26, 5° comma, i Consiglieri venuti a cessare nel corso del biennio;
- c) nominare ai sensi dell'art. 26, 6° comma il Vicepresidente venuto a mancare nel corso del biennio;
- d) sovrintendere all'amministrazione ordinaria e straordinaria del fondo comune del Collegio e deliberare in ordine all'acquisto, vendita e ad altri atti di disposizione di beni immobili e mobili, o di costituzione di diritti sui medesimi e al conferimento dei poteri al Presidente per la stipula degli atti relativi;
- e) deliberare la costituzione di particolari servizi nell'interesse ed a vantaggio degli associati;
- f) deliberare sullo sviluppo e sullo svolgimento di iniziative di tipo propagandistico e pubblicitario aventi come scopo la promozione della categoria dei costruttori ed in particolare del Collegio;
- g) provvedere, su proposta del Presidente del Collegio, alla nomina del Direttore e decidere in merito alla risoluzione del relativo rapporto d'impiego;
- h) provvedere, su proposta del Comitato di Presidenza, alla nomina del Presidente e dei membri di parte datoriale degli Enti paritetici;
- i) provvedere, su proposta del Comitato di Presidenza, alla nomina degli Amministratori e/o dei Consiglieri nelle Società partecipate;

- j) designare, su proposta del Presidente, i rappresentanti del Collegio presso gli organismi dell'ANCE e dell'ANCE VENETO;
- k) determinare la partecipazione del Collegio a società esterne nell'interesse generale del Collegio stesso;
- l) designare il nominativo da proporre all'Assemblea Generale per la nomina a Revisore dei Conti;
- m) designare i nominativi da proporre all'Assemblea Generale per la nomina a componenti il Collegio dei Probiviri;
- n) deliberare sulle domande di adesione di cui agli artt. 5 e 13;
- o) deliberare sulla perdita della qualità di socio "effettivo" nei casi previsti dall'art. 12 del presente Statuto;
- p) dichiarare ai sensi dell'art. 17, la decadenza dalle cariche e dagli incarichi in seno agli Organi ed organismi del Collegio;
- q) proporre all'Assemblea dei soci la percentuale annua del contributo e gli importi minimo e massimo per ciascun anno solare dovuti dai "soci effettivi", fissando le relative modalità di riscossione e di controllo sulla regolarità, nonché l'entità del contributo perequativo e l'istituzione di altre forme contributive, i relativi sistemi di calcolo e le modalità di versamento;
- r) deliberare sulla quota forfettaria annua dovuta dai "soci aggregati";
- s) approvare il regolamento di costituzione e funzionamento del Gruppo Giovani;
- t) ratificare i provvedimenti adottati in via di urgenza dal Presidente;
- u) nominare gruppi di lavoro per lo studio e la trattazione di problemi specifici di interesse per la categoria;
- v) nominare la Commissione di designazione di cui all'art. 31;
- w) convocare il Collegio dei Probiviri;
- x) deliberare la costituzione di sezioni tra le imprese associate a seconda della specializzazione dell'attività svolta; definire le norme che disciplinano il funzionamento e l'attività delle sezioni;
- y) istituire idonee forme mutualistiche, previdenziali ed assicurative in favore della categoria;
- z) vigilare sull'osservanza del presente Statuto da parte dei soci;
- aa) proporre all'Assemblea modifiche allo Statuto sociale e l'eventuale scioglimento del Collegio;
- bb) dare direttive per la stipulazione dei contratti collettivi, i patti e i concordati di lavoro, nonché gli accordi economici con le rappresentanze di altri organismi ed emanare norme ed istruzioni di carattere generale nell'interesse e tutela dei soci;
- cc) deliberare sul rendiconto annuale e sulla relazione del revisore dei conti;
- dd) deliberare su tutte le questioni di carattere generale che sono ritenute utili alle finalità di cui all'art. 2 e non siano riservate alla competenza di altri Organi, nonché su ogni altro argomento che sia sottoposto al suo esame dal Presidente.

#### **ART. 30: Delegazione di poteri**

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di delegare parte dei poteri e delle attribuzioni che gli competono, ai sensi dell'articolo precedente, al Presidente del Collegio ovvero al Comitato di Presidenza, ovvero ad uno o più dei suoi componenti.

#### **ART. 31: Presidente del Collegio - Elezione - Durata**

Il Presidente del Collegio è eletto dall'Assemblea e dura in carica per il biennio di cui all'art. 17, 2° comma.

A tal fine il Consiglio Direttivo nomina, quattro mesi prima dell'Assemblea, una Commissione di designazione di tre membri, che abbiano i requisiti di cui all'art. 16, scegliendone il Presidente. Di tale Commissione non possono far parte il Presidente del Collegio e i Vice Presidenti in carica eventualmente rieleggibili.

Inoltre, gli stessi membri, non possono candidarsi alle suddette cariche.

La Commissione effettua la consultazione con i "soci effettivi", i quali propongono le candidature per la carica.

La stessa Commissione redige un verbale conclusivo e sottopone al Consiglio Direttivo, almeno quarantacinque giorni prima della convocazione dell'Assemblea Generale, i risultati dei propri sondaggi, tenendo anche conto dei voti attribuibili a ciascun socio.

Il Consiglio Direttivo sceglie il nominativo del candidato da proporre all'Assemblea stessa.

Il Presidente non può essere eletto consecutivamente più di due volte.

La carica di Presidente del Collegio non è cumulabile con la carica di Presidente della Cassa Edile oppure di Presidente del Centro d'Istruzione Professionale Edile ovvero con la carica di Presidente del Comitato Paritetico per la prevenzione degli infortuni.

#### **ART. 32: Attribuzioni del Presidente**

Spetta al Presidente del Collegio:

- a) rappresentare legalmente a tutti gli effetti il Collegio;
- b) intrattenere, nella sua qualità di rappresentante del Collegio, i rapporti con Amministrazioni, Enti e terzi;
- c) vigilare sull'ordinamento dei servizi del Collegio e su tutti gli atti amministrativi;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
- e) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza;
- f) invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo i rappresentanti del Collegio aventi cariche presso l'ANCE, l'ANCE VENETO nonché quelle persone la cui partecipazione alle riunioni il Presidente ritenga opportuna;
- g) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza;
- h) esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza, sottoponendo le deliberazioni prese alla ratifica dei competenti Organi nella prima riunione successiva. In sede di ratifica il Consiglio Direttivo e il Comitato di Presidenza devono pronunciarsi preliminarmente sui motivi di urgenza che hanno giustificato le deliberazioni;
- i) curare lo svolgimento della relazione annuale sull'attività del Collegio e sul rendiconto da sottoporre all'Assemblea;
- l) promuovere dibattiti, convegni, seminari, etc;
- m) provvedere alla gestione economica – finanziaria del Collegio;
- n) provvedere, d'intesa con il Direttore, all'inquadramento e al trattamento del personale del Collegio.

In caso di assenza o di impedimento momentaneo del Presidente, le sue attribuzioni saranno esercitate dal Vice Presidente più anziano di età.

In caso di dimissioni del Presidente o di un suo impedimento continuo ad esercitare le proprie funzioni, il Vice Presidente più anziano di età, sentiti gli altri Vice Presidenti, convoca il Consiglio Direttivo per le determinazioni del caso.

#### **ART. 33: Vice Presidenti del Collegio**

L'Assemblea dei soci procede alla nomina di due Vice Presidenti.

Essi non possono essere eletti consecutivamente più di due volte.

Il Presidente del Gruppo Giovani assume anche anche la carica di Vicepresidente del Collegio.

I Vice Presidenti assolvono ai compiti che il Presidente demanda loro.

#### **ART. 34: Comitato di Presidenza**

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente del Collegio e dai tre Vice Presidenti e dura in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente.

Il Comitato coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

E' competenza del Comitato di Presidenza:

- a) coordinare le attività del Collegio, degli enti paritetici, proponendo indirizzi e orientamenti comuni;
- b) assumere o licenziare, su proposta del Direttore, il personale degli Uffici del Collegio;
- c) proporre al Consiglio Direttivo i nominativi dei Presidenti delle Commissioni referenti;
- d) svolgere tutte le mansioni che gli siano espressamente demandate da altri Organi del Collegio;
- e) proporre al Consiglio Direttivo i nominativi del Presidente e dei membri di parte datoriale degli Enti paritetici;
- f) proporre al Consiglio Direttivo il nominativo degli Amministratori e/o dei Consiglieri nelle Società partecipate.

Il Comitato di Presidenza è convocato di norma una volta al mese e presieduto dal Presidente del Collegio.

Esso è inoltre convocato ogniqualvolta il Presidente del Collegio lo ritenga opportuno.

#### **ART. 35: Commissioni referenti**

Sono costituite in seno al Collegio le seguenti Commissioni referenti:

- a) Commissione referente per i rapporti organizzativi;

- b) Commissione referente per i rapporti sindacali;
- c) Commissione referente per le opere pubbliche;
- d) Commissione referente per l'edilizia e promozione edilizia, territorio e ambiente.

Il Comitato di Presidenza propone al Consiglio Direttivo la nomina dei Presidenti delle Commissioni. Questi dovranno essere scelti tra persone con esperienza in analoghe commissioni ed organismi ANCE o ANCE VENETO, che abbiano i requisiti di cui all'art. 16.

Gli altri membri, in numero minimo di due, di ciascuna Commissione, sono eletti dal Consiglio Direttivo anche tra persone non aventi i requisiti di cui all'art. 16.

#### **ART. 36: Revisore dei Conti**

L'Assemblea dei Soci procede, per ogni biennio, alla nomina del Revisore dei Conti designato dal Consiglio Direttivo e scelto tra i titolari, i legali rappresentanti o i procuratori generali come previsto dall'art. 16, 1° comma.

E' rieleggibile.

Il Revisore dei Conti, affiancato da un professionista esperto contabile nominato dal Presidente, si pronuncia sul rendiconto annuale, presentando apposita relazione al Consiglio Direttivo.

#### **ART. 37: Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri scelti fra i "soci effettivi" e nominati dall'Assemblea Generale su designazione del Consiglio Direttivo.

Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili.

I Probiviri hanno il compito di esprimere il proprio parere inappellabilmente come arbitri amichevoli compositori su:

- a) ricorsi presentati a norma dell'art. 12, 2° comma;
- b) qualsiasi controversia che potesse comunque sorgere fra i soci e il Collegio o fra i soci quando le parti ne facciano richiesta.

Il Collegio dei Probiviri ha inoltre il compito di verificare la legittimità dei comportamenti degli Organi associativi e il rispetto delle norme statutarie nei principali atti della vita associativa.

#### **ART. 38: Presidente Onorario**

Su proposta del Comitato di Presidenza l'Assemblea può nominare, tra i propri soci effettivi, un Presidente Onorario per chiaro attaccamento al Collegio e che abbia attuato iniziative atte a valorizzare, raggiungere e perseguire lo scopo associativo o che comunque, per particolari meriti, possa rappresentare esempio per gli associati.

Egli resterà in carica per quattro anni e potrà essere rinominato.

Il Presidente onorario partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzione consultiva.

#### **ART. 39: Gruppo Giovani Edili**

Nell'ambito del Collegio è costituito il "Gruppo Giovani Edili".

Il Gruppo ha lo scopo precipuo di:

- a) stimolare nei Giovani Imprenditori lo spirito associativo e della libera iniziativa di cui l'attività imprenditoriale è precipua manifestazione;
- b) promuovere tutte le iniziative atte ad approfondire la conoscenza dei problemi economico, sociali, tecnici, politici e culturali dell'industria delle costruzioni;
- c) segnalare nominativi di propri componenti da iscrivere in organi associativi;
- d) propagandare al di fuori, pubblicazioni, contatti con altri Gruppi del suo ambito l'azione imprenditoriale mediante dibattiti o Associazioni ed ogni altra forma di comunicazione.

Possono entrare a far parte del Gruppo Giovani Edili i soci di cui all'art. 16, 1° comma, e i rispettivi figli che partecipano o che intendono partecipare all'attività imprenditoriale.

L'età massima per l'ammissione al Gruppo è fissata in 35 anni.

L'appartenenza al Gruppo cessa comunque al compimento del quarantesimo anno di età.

Il Presidente del Gruppo Giovani assume la carica di Vice Presidente del Collegio.

Il Gruppo è dotato di un proprio regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

#### **ART. 40: Direttore**

Il Direttore:

- a) sovrintende a tutti gli uffici del Collegio, provvede al buon andamento dei servizi e mantiene la disciplina dei dipendenti secondo le istruzioni del Consiglio Direttivo;
- b) risponde della sua attività direttamente al Presidente;

- c) propone al Presidente le soluzioni e i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari;
- d) predispose il budget preventivo e il rendiconto annuale;
- e) svolge le funzioni di segretario all'assemblea e alle riunioni degli organi deliberanti ed esecutivi del Collegio ed è responsabile della tenuta e conservazione dei relativi registri verbali e dei documenti obbligatori.

**ART. 41: Modificazioni statutarie**

Le eventuali modificazioni al presente Statuto devono essere approvate, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea generale dei Soci, con il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento dei voti validamente rappresentati.

La convocazione è effettuata con le modalità previste dall'art. 20.

In caso di modifiche dello Statuto, il socio dissenziente può esercitare il diritto di recesso notificandolo per mezzo di lettera raccomandata entro trenta giorni dalla data in cui le deliberazioni di modifica sono state assunte dall'Assemblea Generale.

**ART. 42: Scioglimento**

Il Collegio è costituito a tempo indeterminato e può essere disciolto soltanto in seguito a deliberazione dell'Assemblea generale dei soci, convocata in via straordinaria, e con il voto favorevole di almeno tre quarti dei "soci effettivi".

Nel caso di scioglimento del Collegio, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori.

Le eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, od a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

**ART. 43: Norme transitorie**

- a) Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo a quello dell'approvazione da parte dell'assemblea dei soci;
- b) l'attuale Consiglio Direttivo, il Comitato di Presidenza, il Presidente, il Revisore dei Conti ed il Collegio dei Probiviri eserciteranno le attribuzioni loro spettanti in base al nuovo Statuto e con le norme di funzionamento ivi previste;
- c) la nomina del primo Presidente Onorario potrà avvenire per acclamazione in occasione dell'approvazione del presente Statuto.

In vigore dal 12 dicembre 2007